

## GAZZETTA



## UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 23 gennaio 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-689 848-184 841-737 866-144

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**  
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520  
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50  
Fascicoli annate arretrate: il doppio  
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)**  
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520  
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50  
Fascicoli annate arretrate: il doppio  
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

1959

LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1202.

Interpretazione autentica dell'art. 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
1° novembre 1959, n. 1203.

Regolamento concernente i concorsi per merito distinto riservati al personale insegnante della scuola elementare e l'attribuzione anticipata, per merito, dell'aumento periodico di stipendio . . . . . Pag. 210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 settembre 1959, n. 1204.

Revoca della dichiarazione di endemia malarica per l'intero territorio del comune di Venezia . . . . . Pag. 213

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 settembre 1959, n. 1205.

Revoca della dichiarazione di endemia malarica per il comune di Roma . . . . . Pag. 213

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
6 ottobre 1959, n. 1206.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club Apuano, con sede in Massa . . . . . Pag. 214

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1959.

Sostituzione di un componente della segreteria del Comitato interministeriale per la disciplina della distribuzione al minore prezzo possibile dei generi di prima necessità ai dipendenti statali . . . . . Pag. 214

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1959.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1966. . . . . Pag. 214

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1959.

Nomina del presidente della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste. . . . . Pag. 217

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1959.

Costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste . . . . . Pag. 218

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1960.

Nomina del commissario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.) . . . . . Pag. 218

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1960.

Sostituzione di un membro nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» . . . . . Pag. 219

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Revoca trasferimento di notaio . . . . . Pag. 219

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di «diritto commerciale» presso l'Istituto universitario navale di Napoli . . . . . Pag. 219

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Sclassificazioni ed alienazioni di suolo tratturale in comune di Paglieta . . . . . Pag. 219

Sclassificazioni ed alienazioni di suolo tratturale in comune di Atesa . . . . . Pag. 220

Sclassificazioni ed alienazioni di suolo tratturale nei comuni di Casalbordino ed Atesa . . . . . Pag. 221

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa «Cantina sociale cooperativa della Vernaccia», con sede in Oristano (Cagliari) . . . . . Pag. 221

Scioglimento di ottantotto Società cooperative di varie Province . . . . . Pag. 221

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 223

## CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Roma. . . . . Pag. 224

**Ministero dell'industria e del commercio:** Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere . . . . . Pag. 224

**Prefettura di Cosenza:** Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza . . . . . Pag. 224

**SUPPLEMENTI ORDINARI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 18 DEL 23 GENNAIO 1960 :

**DECRETO MINISTERIALE** 22 dicembre 1959.  
Tabella « A Import ». Elenco di merci la cui importazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale.

**DECRETO MINISTERIALE** 22 dicembre 1959.  
Nuova tabella « B Import ». Elenco di merci la cui importazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale.

**DECRETO MINISTERIALE** 22 dicembre 1959.  
Nuova tabella « C Import ». Elenco di merci la cui importazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale.

(7028 - 7029 - 7030)

**LEGGI E DECRETI**

**LEGGE** 30 dicembre 1959, n. 1202.  
Interpretazione autentica dell'art. 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, si interpreta nel senso che, nella prima attuazione della legge stessa, il Ministro per i trasporti, nel determinare le opportune ripartizioni in relazione alle qualifiche ivi previste, può, ai soli fini degli inquadramenti e delle sistemazioni stabiliti dalle norme transitorie della legge medesima, effettuare spostamenti di posti anche da una branca organica all'altra, fermi rimanendo il limite complessivo dei posti ed il limite della spesa stabilita dalle norme in vigore.

Art. 2.

Il personale, che per effetto dell'applicazione della legge citata nell'articolo precedente e di altri provvedimenti legislativi promulgati entro il 1° maggio 1958 risulta in soprannumero rispetto alle piante organiche determinate dal Ministro per i trasporti sulla base della presente legge, viene riassorbito in misura di un sesto dei posti annualmente vacanti.

Art. 3.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che, in seguito all'emanazione ed applicazione dei provvedimenti legislativi di cui al precedente articolo, non ha potuto conferire in via ordinaria le promozioni a qualifiche comunque impegnate dai provvedimenti sud-

detti, è autorizzata a conferire le promozioni medesime con effetto retroattivo per tutte le decorrenze superate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1959

GRONCHI

SEGGI — ANGELINI —  
TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
1° novembre 1959, n. 1203.

Regolamento concernente i concorsi per merito distinto riservati al personale insegnante della scuola elementare e l'attribuzione anticipata, per merito, dell'aumento periodico di stipendio.

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;  
Visto l'art. 87 della Costituzione;  
Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;  
Udito il parere del Consiglio di Stato;  
Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Capo I

Concorsi per merito distinto

Art. 1.

I concorsi per merito distinto, previsti dall'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per il passaggio anticipato degli insegnanti elementari alla terza e alla quarta classe di stipendio, sono indetti dai provveditori agli studi ogni anno, nel mese di settembre.

I bandi indicano, per ciascun concorso, il numero dei posti da conferire nonchè il termine per la presentazione delle domande da parte dei concorrenti.

I bandi dei concorsi sono pubblicati da ciascun provveditore agli studi mediante affissione per un periodo di quindici giorni all'albo del Provveditorato.

Nel periodo di tempo indicato i bandi medesimi sono affissi negli uffici degli Ispettorati di circoscrizione e delle Direzioni didattiche e un congruo numero di essi è depositato, per la consultazione, da parte degli interessati, negli uffici delle Direzioni didattiche.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e dei titoli valutabili non può essere inferiore a trenta giorni dall'ultimo giorno del periodo di pubblicazione dei bandi; domande e titoli devono essere presentati al provveditore agli studi competente.

Art. 2.

Il numero dei posti da conferire al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio è pari alla metà del numero degli

insegnanti elementari, titolari nella Provincia in cui è indetto il concorso, la cui anzianità d'ordinario, calcolata al 1° ottobre successivo al bando, risulti di tre anni inferiore a quella prescritta, per il normale passaggio alla terza classe di stipendio, dalla tabella A annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il numero dei posti da conferire al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio è pari ad un quarto del numero degli insegnanti elementari titolari nella stessa Provincia in cui è indetto il concorso, la cui anzianità nella terza classe di stipendio, calcolata al 1° ottobre successivo al bando, risulti di tre anni inferiore a quella prescritta, per il normale passaggio alla quarta classe di stipendio, dalla citata tabella.

Al fine di comprendere nella determinazione del numero dei posti da mettere a concorso gli insegnanti trasferiti da altra Provincia, i provveditori agli studi della Provincia di origine devono trasmettere i documenti necessari entro il mese di agosto di ogni anno.

#### Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi per merito distinto gli insegnanti elementari che alla data del 1° ottobre successivo al bando del concorso appartengono ai ruoli degli insegnanti della Provincia cui si riferisce il concorso e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165.

La posizione di anzianità utile per l'ammissione ai concorsi è quella maturata a tutto il 30 settembre dello anno solare in cui i concorsi sono indetti ed è determinata con l'osservanza di quanto prescritto nell'art. 2, ultimo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Nella determinazione del periodo di servizio effettivo, previsto dalla lettera b) dell'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, si tiene conto del servizio prestato nella posizione di comando.

Al concorso per esami e per titoli per il passaggio alla terza classe di stipendio non sono ammessi coloro che, avendo già partecipato al precedente concorso, non abbiano conseguito la votazione minima stabilita nel secondo comma dell'art. 11 del presente regolamento.

#### Art. 4.

Il provveditore agli studi accerta il possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti prescritti dalla legge per l'ammissione ai concorsi per merito distinto.

Le eventuali esclusioni dai concorsi sono disposte con decreto motivato dal provveditore agli studi. Avverso la esclusione è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione da presentare entro il termine di trenta giorni da quello di ricezione del relativo decreto.

Il ricorso gerarchico è presentato dall'interessato agli uffici del Provveditorato agli studi ed è pubblicato dal provveditore agli studi nelle forme e nei modi previsti dall'art. 165 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

In attesa della decisione del ricorso, il ricorrente è ammesso condizionatamente al concorso dal provveditore agli studi.

#### Art. 5.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per merito distinto sono nominate dal provveditore agli studi successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.

Ciascuna Commissione è costituita:

1) di un docente universitario di discipline filosofiche, pedagogiche, letterarie e affini o di un preside di Istituto statale di istruzione media di secondo grado, preferibilmente di Istituto magistrale, con funzioni di presidente;

2) di due professori ordinari di Istituto statale di istruzione media di secondo grado, dei quali uno di filosofia e pedagogia e uno di lettere italiane;

3) di un ispettore scolastico o di un direttore didattico;

4) di un maestro elementare di ruolo, appartenente all'ultima classe di stipendio, che per titoli di cultura, esperienza e capacità didattica dia particolare affidamento.

A ciascuna Commissione è aggregato un impiegato del Provveditorato agli studi, con funzioni di segretario.

In relazione al numero dei concorrenti, le Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami e per titoli possono essere integrate da sottocommissioni ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

#### Art. 6.

Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per merito distinto coloro che siano fra loro parenti o affini entro il quarto grado compreso, coloro che, entro lo stesso grado siano parenti o affini di uno dei concorrenti nonché, per il concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio, coloro che abbiano preparato a qualsiasi titolo qualcuno dei concorrenti alle prove del concorso.

Il provveditore agli studi, qualora venga a mancare qualcuno dei membri delle Commissioni giudicatrici, provvede alla sostituzione con altra persona appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni del concorso già compiute.

#### Art. 7.

Il concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio è per esami e per titoli.

Gli esami consistono in una prova scritta e in una lezione.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema pedagogico-didattico, con particolare riguardo ai problemi attuali e ai vigenti programmi della scuola primaria. Il tema, unico per tutti i Provveditorati agli studi, è assegnato dal Ministero della pubblica istruzione. La prova scritta ha luogo nello stesso giorno e alla stessa ora in tutte le città sedi dei Provveditorati agli studi.

La lezione che il candidato deve presentare oralmente alla Commissione consiste nella impostazione didattica di un argomento tratto dai programmi anzidetti, e nella giustificazione della impostazione medesima.

L'argomento della lezione è sorteggiato due ore prima dello svolgimento della stessa.

#### Art. 8.

La Commissione del concorso per esami e per titoli dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli valutabili.

Nella prima adunanza la Commissione provvede alla ripartizione dei punti, di cui al precedente comma, rispettivamente tra le prove di esame e le categorie dei titoli valutabili previste dall'art. 10.

La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione prima delle prove di esame.

Art. 9.

Nel concorso per esami e per titoli, sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta abbiano riportato non meno di sette decimi.

Ai candidati ammessi a sostenere la lezione è data comunicazione del voto conseguito nella prova scritta. L'ordine con cui i concorrenti sono chiamati a sostenere la prova della lezione è stabilito dalla Commissione. Del giorno fissato per la lezione è data comunicazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la prova della lezione il candidato che non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che non sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la Commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova della lezione, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto nel quale si svolge la prova stessa.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso per soli titoli dispone di 100 punti:

a) 50 punti per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 punti per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti alla preparazione culturale e all'attività professionale dei candidati.

Tra i titoli di merito di carattere didattico e di servizio la Commissione giudicatrice comprende le qualifiche non inferiori a « distinto », i servizi prestati in classi e scuole speciali nonché nelle scuole pluriclassi di cui all'art. 2 della legge 1° marzo 1957, n. 90, particolari attestazioni di valore didattico, servizi speciali prestati a favore di istituzioni scolastiche.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera b) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni ritenute di valore positivo, del risultato conseguito in concorsi magistrali per effetto dei quali fu ottenuta la nomina in ruolo, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto, del diploma di abilitazione alla direzione didattica, o alla vigilanza scolastica, dei diplomi di laurea, dei diplomi conseguiti per esami in seguito alla frequenza di corsi di specializzazione per maestri elementari, organizzati o autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione, della attività professionale svolta in seno ad organi scolastici o a favore di enti di cultura.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile comportano una detrazione di punti.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

Art. 11.

Al termine delle operazioni di concorso ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito, con la indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e per titoli la Commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esame e di quelli riportati all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore ad ottanta su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla valutazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

La Commissione del concorso per soli titoli compila la graduatoria di merito dei concorrenti: in essa risultano vincitori, nell'ordine, quei candidati, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a ottanta su cento.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, a quello più anziano di età.

Art. 12.

Il provveditore agli studi, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate, dopo l'approvazione da parte del provveditore agli studi, mediante affissione all'albo per un periodo di quindici giorni.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione dei ricorsi gerarchici di cui agli articoli 164 e 165 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Una copia delle graduatorie e una copia delle relazioni delle Commissioni giudicatrici sullo svolgimento e sui risultati dei concorsi sono inviate al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 13.

Con effetto dal 1° ottobre successivo alla data del bando, i vincitori dei concorsi per merito distinto conseguono il passaggio alla classe di stipendio superiore a quella di appartenenza all'atto dell'ammissione al concorso cui hanno partecipato.

*Norma transitoria*

Art. 14.

Per l'anno 1958 il numero dei posti da mettere a concorso sarà provvisoriamente calcolato in base al numero dei maestri che risultavano trovarsi al 1° ottobre 1958 nei ruoli provinciali nelle condizioni indicate per la partecipazione ai concorsi e sarà completato secondo il numero esatto risultante dalle operazioni di ricostruzione della carriera, a norma della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Al concorso possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1958 erano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Gli insegnanti sono ammessi a partecipare al concorso indetto dal Provveditorato agli studi alle cui dipendenze prestavano servizio alla data del 1° ottobre 1958.

I vincitori conseguono il passaggio alla classe di stipendio superiore con effetto dal 1° ottobre 1958, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli successivamente accertati come disponibili, ai sensi del primo comma.

## CAPO II

### *Attribuzione anticipata per merito dell'aumento periodico di stipendio*

#### Art. 15.

L'aumento periodico anticipato per merito, previsto dall'art. 14 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è da attribuire agli insegnanti, con effetto dal compimento di un anno dalla data di decorrenza dell'ultimo aumento periodico in godimento, conseguito per anzianità, non appena abbiano compiuto nella classe nella quale conseguono l'anticipazione, tre anni scolastici di servizio consecutivi, valutabili come anni interi, qualificati « ottimo ».

Il beneficio di cui al precedente comma non può essere accordato per più di una volta in ciascuna classe.

#### Art. 16.

Lo scrutinio per merito comparativo previsto dallo art. 14 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per l'attribuzione dell'aumento periodico anticipato per merito agli insegnanti che fruiscono dell'ultima classe di stipendio della carriera, ha luogo ogni anno dopo il 30 settembre.

#### Art. 17.

Allo scrutinio annuale sono ammessi d'ufficio gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 15, abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nel triennio scolastico conclusosi il 30 settembre dello stesso anno solare.

#### Art. 18.

Alle operazioni di scrutinio provvede per ogni provincia una apposita Commissione.

#### Art. 19.

La Commissione è composta:

a) di un funzionario del ruolo dei Provveditorati, con qualifica non inferiore a vice provveditore, con funzioni di presidente;

b) di un ispettore scolastico;

c) di un direttore didattico.

Alla Commissione è assegnato, per il disimpegno delle mansioni di segretario, un impiegato del Provveditorato.

#### Art. 20.

La Commissione è nominata dal provveditore agli studi.

#### Art. 21.

Ai fini della formazione del giudizio comparativo per gli insegnanti di cui all'art. 17, la Commissione prende in esame, con riguardo al servizio prestato, da ciascun insegnante posteriormente al passaggio all'ultima classe di stipendio, tutti gli elementi relativi alla continuità, all'efficacia educativa e didattica del servizio reso dallo insegnante, a particolari attestazioni di valore didattico, a servizi speciali prestati a favore di istituzioni scolastiche, alla preparazione culturale e alla attività

professionale di maestro e di ogni altro sicuro elemento che valga a conferire rilievo alla personalità dell'insegnante.

Compiuta la valutazione comparativa dei singoli insegnanti la Commissione designa, elencandoli nell'ordine di merito, i più meritevoli fino alla concorrenza del 50% del numero degli ammessi allo scrutinio.

#### Art. 22.

Il provveditore agli studi, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione, approva con proprio decreto l'elenco dei designati ed attribuisce, seguendo il criterio di cui all'art. 15, l'aumento periodico anticipato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1959

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1960

Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 settembre 1959, n. 1204.

**Revoca della dichiarazione di endemia malarica per l'intero territorio del comune di Venezia.**

N. 1204. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, vengono revocate le dichiarazioni di endemia malarica contenute nei regi decreti 1° febbraio 1903, n. 31, per i già comuni di Burano e Murano; 14 giugno 1903, n. 255, per i già comuni di Mestre e di Favaro Veneto; 1° agosto 1904, n. 477 e 11 settembre 1924, n. 1721, per la parte di territorio del comune di Mira da questo ceduto al comune di Venezia, e 1° giugno 1905, n. 315, per il già comune di Chirignago, e per quanto non già revocato per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1951, n. 943. Per effetto del presente decreto il comune di Venezia, allo stato attuale, non ha più zone dichiarate di endemia malarica.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1960

Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 settembre 1959, n. 1205.

**Revoca della dichiarazione di endemia malarica per il comune di Roma.**

N. 1205. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene revocata, a tutti gli effetti civili e per tutto l'attuale territorio del comune di Roma, la dichiarazione di endemia malarica contenuta nel regio decreto 25 agosto 1902, n. 397 e modificata con i regi decreti 20 agosto 1907, n. 673 e 8 maggio 1933, n. 495.

Visto il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1960

Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
6 ottobre 1959, n. 1206.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club Apuano, con sede in Massa.**

N. 1206. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club Apuano, con sede in Massa, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA  
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1960  
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 40. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1959.

**Sostituzione di un componente della segreteria del Comitato interministeriale per la disciplina della distribuzione al minore prezzo possibile dei generi di prima necessità ai dipendenti statali.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

o

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre stesso anno, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 159, col quale fu costituita presso il Ministero del tesoro la segreteria del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali, di cui al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, e fu provveduto alla nomina dei componenti la segreteria stessa;

Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio stesso anno, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 95, col quale, in aggiunta ai membri già nominati col precedente decreto 10 luglio 1946, furono chiamati a far parte della menzionata segreteria, con decorrenza 1° luglio 1947, altri tre funzionari;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1950, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 389, col quale furono apportate modificazioni alla composizione della Segreteria stessa;

Visto il decreto interministeriale 1° gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1951, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 141, col quale, in aggiunta ai membri già nominati coi precedenti decreti, fu chiamato a far parte della segreteria stessa altro funzionario del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 1° aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1952, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 346, relativo alla sostituzione del rappresentante del Ministero dell'industria e commercio in seno alla citata segreteria del Comitato;

Visto il decreto interministeriale 9 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1952, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 46, relativo alla sostituzione di un membro della segreteria con altro funzionario del Ministero del tesoro, e precisamente con l'ispettore generale della Ragioneria generale rag. Alfredo Saracino;

Visto il decreto interministeriale 26 aprile 1957, n. 9848, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 13 Tesoro, foglio 254, col quale al rag. Saracino venne sostituito il direttore di sezione dott. Raffaello Di Salvo;

Considerato che in data 1° luglio 1959 il dott. Antonio De Filippis, già membro della segreteria del Comitato, con provvedimento della Ragioneria generale dello Stato, è stato destinato alla Ragioneria centrale per i servizi del tesoro;

Decreta:

A partire dalla data del presente decreto è chiamato a far parte della segreteria del Comitato interministeriale per la disciplina della distribuzione, al minor prezzo possibile, di generi di prima necessità per i dipendenti e pensionati statali, il dott. Giovanni Marchionne, consigliere di 1° classe, in sostituzione del pari qualifica dott. Antonio De Filippis.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 agosto 1959.

*Il Ministro per il tesoro*

TAMBRONI

*Il Ministro per l'industria e commercio*

COLOMBO

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1959  
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 195

(283)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1959.

**Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 5% a premi, di scadenza 1° ottobre 1966.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, convertito nella legge 19 luglio 1959, n. 587, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5% a premi, di scadenza 1° ottobre 1966;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157, del 4 successivo;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali 5% a premi, di scadenza 1° ottobre 1966;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 5% a premi, di scadenza 1° ottobre 1966, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

## Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in senso, di due forme e misure, e dalle lettere « D P », in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

## Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono; del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, tra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 5% a premi, di scadenza 1° ottobre 1966; del foglio tagliandi.

## Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 5% a premi - di scadenza 1° ottobre 1966 - Decreto-Legge 30 giugno 1959, n. 421 e Decreto Ministeriale 2 luglio 1959 »; nonché quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla Tesoreria pagatrice, alla data ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in otto compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a otto (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'applicazione del bollo a calendario della Tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° aprile 1960 a quella 1° ottobre 1963. Il primo compartimento reca l'annotazione che la relativa rata, di scadenza 1° aprile 1960, è stata pagata anticipatamente all'atto della sottoscrizione.

Nel rovescio del foglio di ruolo, vi è, in basso, un altro quadro simile a quello suddetto recante sei compartimenti, numerati per colonna da nove a quattordici, dall'alto in basso e da sinistra verso destra, per annotarvi, parimenti mediante apposizione del bollo a calendario della Tesoreria, i pagamenti delle semestralità di interessi delle scadenze comprese fra il 1° aprile 1964 ed il 1° ottobre 1966.

## Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi ornamentali simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico

Buoni del Tesoro poliennali - 5% a premi - di scadenza 1° ottobre 1966 - Decreto-Legge 30 giugno 1959, n. 421 e Decreto Ministeriale 2 luglio 1959 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Ita-

liana », racchiusa in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righe, sono riportate, a sinistra, le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. », seguite tutte da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi, le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende: « Certificato Nominativo - Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) - con godimento dal . . . . . a favore di (seguono alcuni righe punteggiati) - Il presente certificato sostituisce i buoni al portatore indicati nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, . . . . . - Il Direttore Generale - V. per la Corte dei conti - Il Direttore di Divisione - Posizione N. . . . . (4ª Serie) ».

Il rovescio del corpo del titolo comprende due prospetti: quello posto in alto è riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 7, lett. d, della legge 12 agosto 1957, n. 752; quello posto in basso, diviso in quattro parti da linee verticali, è riservato alle annotazioni relative al pagamento dei premi.

## Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 5% a premi, di scadenza 1° ottobre 1966, ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del Gran libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro poliennali 5% a premi - di scadenza 1° ottobre 1966 - 1. I titoli, i premi e le rate d'interesse sono esenti, tra l'altro, da ogni imposta diretta reale presente e futura. - 2. I buoni concorrono annualmente, per ogni serie di dieci miliardi di lire, ad un premio di dieci milioni, a quattro premi di cinque milioni ciascuno, a venti premi di un milione ciascuno, da sorteggiare il 20 agosto di ogni anno. - 3. I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data di pagabilità. Il pagamento viene eseguito, dal 1° ottobre successivo ai sorteggi, in base ad ordinativi emessi dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, su domanda dell'interessato e deposito del titolo vincente. - 4. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, alle scadenze 1° aprile e 1° ottobre di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore che il certificato sostituisce.

## Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende tredici tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su due colonne rispettivamente composte di nove tagliandi (quella di sinistra) e di quattro tagliandi (quella di destra) numerati dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno da quello n. 2, di scadenza

1° ottobre 1960, a quello n. 14, di scadenza 1° ottobre 1966. Il tagliando n. 1, relativo alla semestralità di interesse di scadenza 1° aprile 1960 pagata anticipatamente all'atto della sottoscrizione, non è stampato.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed ha fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 5% a premi - di scadenza 1° ottobre 1966 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° ottobre 1960 al 1° ottobre 1966) relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero d'iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi sono le leggende: « D. L. 30 giugno 1959, n. 421 », e, lungo il lato destro, l'altra « D. M. 2 luglio 1959 ». A sinistra di quest'ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra ed al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « Buoni del Tesoro poliennali 5% » e « a premi - di scadenza 1° ottobre 1966 ».

#### Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 5% a premi, di scadenza 1° ottobre 1966 e da un foglio contenente quattordici compartimenti, disposti su due colonne di sette compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento: » (seguita da alcuni righi punteggiati), posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio; nel rovescio è identico a quello dei certificati predetti.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento . . . » (all'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 5% a premi, di scadenza 1° ottobre 1966, è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 4. dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati i quattordici compartimenti con l'indicazione - da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso - in ciascuno di un semestre, da quello al 1° aprile 1960 a quello al 1° ottobre 1966. Il compartimento relativo al semestre di scadenza 1° aprile 1960 reca la dicitura « Pagato anticipatamente all'atto della sottoscrizione ».

Esternamente alla cornice del foglio compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico - e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

#### Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 5% a premi, di scadenza 1° ottobre 1966.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario », prima dello spazio relativo alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 5% a premi, di scadenza 1° ottobre 1966 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 4. dell'estratto stesso, così formulato: « La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, alle scadenze 1° aprile e 1° ottobre di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato d'usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

#### Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse *con*, ovvero *senza*, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono, nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) *foglio di ruolo*: dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . » (seguita da righe punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) *con* (ovvero *senza*) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) *corpo del titolo*: la dicitura « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . » (seguita da rigli punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura « Le rate semestrali sono pagabili il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dello usufruttuario »;

c) *terza parte del prospetto* (da sinistra verso destra) contiene soltanto l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 5% a premi, di scadenza 1° ottobre 1966;

d) *foglio tagliandi*: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario »; la leggenda « Repubblica Italiana / Debito Pubblico » interrompe, in parte, il lato superiore della cornicetta; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo simile a quello della parte del lato superiore interrotto dalla predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 7, lett. d), della legge 12 agosto 1957, n. 752 ».

Le parole *con* e *senza* sono stampate in grassetto.

#### Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salve le varianti di cui appresso:

a) *sul prospetto del foglio di ruolo*, dopo la leggenda « a favore di . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a (seguita da rigli punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) *sul prospetto del corpo del titolo*, al posto della indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a (seguita da rigli punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) *sulla terza parte del prospetto* (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a rigli punteggiati esistente nei certificati nominativi di piena proprietà, con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, al di sopra dell'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 5% a premi, di scadenza 1° ottobre 1966, che, conseguentemente, occupa l'intero spazio della facciata;

d) *sul rovescio del corpo del titolo* è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 7, lett. d), della legge 12 agosto 1957, n. 752 ».

#### Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori indicati nel seguente prospetto:

Certificati nominativi	Cornici e leggende	Fondino
di piena proprietà	bruno-rossastro	bruno-rossastro chiaro
di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine	verde	verde-chiaro
di nuda proprietà	bruno	bruno-chiaro
di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita	grigio-scuro	grigio
di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita	viola-malva	viola-chiaro
di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine	rosso	rosso-chiaro

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore grigio-perla.

I numeri d'iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

#### Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1960  
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 157. — FLAMMIA

(284)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1959.

**Nomina del presidente della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste.**

IL MINISTRO  
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 820, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1260;

Visto l'ordine amministrativo n. 23 del Governo Militare Alleato in data 24 gennaio 1946, concernente la nomina del dott. Mario Tripicovich, già presidente della Cassa dalla sua fondazione, a commissario straordinario della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie e il decreto n. 1 in data 29 ottobre 1954 del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste, con i quali si confermava l'efficacia delle leggi, dei regolamenti e degli ordini vigenti nel territorio di Trieste;

Ritenuta l'opportunità, dopo le intervenute indispensabili modifiche dello statuto della Cassa, di procedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione della Cassa medesima;

Decreta :

Il dott. Giuseppe Budini è nominato presidente della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1959

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*  
ZACCAGNINI

*Il Ministro per la marina mercantile*  
JERVOLINO

(291)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1959.

**Costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste.**

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 820, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1260;

Visto l'ordine amministrativo n. 23 del Governo Militare Alleato in data 24 gennaio 1946, concernente la nomina del dott. Mario Tripovich, già presidente della Cassa dalla sua fondazione, a commissario straordinario della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste;

Visto il decreto n. 1 in data 29 ottobre 1954 del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste, che conferma l'efficacia delle leggi, dei regolamenti e degli ordini vigenti nel territorio di Trieste;

Ritenuta l'opportunità, dopo le intervenute indispensabili modifiche dello statuto della Cassa, di procedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione e di controllo dell'Ente medesimo;

Considerato che ai sensi dell'art. 20 dello statuto della cassa i rappresentanti degli armatori e della gente di mare debbono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale delle categorie interessate, e valutati, ai fini del riparto delle rappresentanze, i dati e le notizie acquisiti al riguardo dall'Amministrazione circa gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta :

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Baldisserri rag. Giovanni, Cirrincione dott. ingegnere Salvatore, Courir Ugo, Martinoli ing. Nicolò, Simone Costantino, Suttora Giovanni, in rappresentanza

degli armatori di navi passeggeri, da carico e velieri e motovelieri da traffico;

Fidato dott. Alberto, in rappresentanza degli armatori di pescherecci;

Borghero cap. Pietro, Cardona com. Raffaele, Lanza cap. Dino, Nordio com. Giovanni, Petracco Augusto, Sava Giuseppe, Teiner dott. Salvo, in rappresentanza della gente di mare per le navi passeggeri, da carico e velieri e motovelieri da traffico;

Sinesio on. Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

Fredella dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vitelli dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Persico dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste è composto come segue:

Tarentini Trojani dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cittadini ten. col. di Porto s.p.e. Giovanni, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Mayer dott. Enrico, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Sain cap. Germano, in rappresentanza degli armatori;

Troiani Giovanni, in rappresentanza della gente di mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1959

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*  
ZACCAGNINI

*Il Ministro per la marina mercantile*  
JERVOLINO

(292)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1960.

**Nomina del commissario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.).**

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 629, con il quale venne istituita ed eretta in Ente morale l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.);

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale venne approvato il nuovo statuto della predetta U.N.I.R.E.;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1957, con il quale venne nominato il Consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E. ed il presidente nella persona del gr. uff. Salvatore Spinelli;

Vista la lettera con la quale il gr. uff. Salvatore Spinelli ha rassegnato le dimissioni da presidente dell'Ente;

Considerata la necessità di sciogliere il Consiglio direttivo e di nominare un commissario;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal gr. ufficiale Salvatore Spinelli da presidente dell'U.N.I.R.E. ed il Consiglio direttivo viene sciolto.

Art. 2.

L'avv. Giuseppe Pediconi viene nominato commissario della predetta Unione per il periodo di un anno e con i poteri tutti spettanti agli organi di ordinaria amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1960

Il Ministro: RUMOR

(286)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1960.

**Sostituzione di un membro nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».**

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 731;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1956, relativo alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Vista la nota n. 59/27908/SG del 21 novembre 1959 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », con la quale nel comunicare l'accoglimento delle dimissioni del consigliere dott. Alberto Giovannini si trasmette il verbale delle elezioni indette in base al combinato disposto degli articoli 9 e 24 dello statuto dell'Ente, nonchè l'elenco dei votanti e i risultati dello scrutinio, che designano, quale consigliere il dott. Regdo Scodro in rappresentanza dell'Associazione della stampa romana di Roma e in sostituzione del dott. Alberto Giovannini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Regdo Scodro è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » quale designato dell'Associazione della stampa romana di Roma ed in sostituzione del dott. Alberto Giovannini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1960

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale  
ZACCAGNINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
SEGNI

(326)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

#### Revoca trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 15 gennaio 1960, è revocato il decreto Ministeriale 30 settembre 1959, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Aresco Luigi nel comune di Catania, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Augusta, distretto notarile di Siracusa.

(299)

### MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

#### Vacanza della cattedra di « diritto commerciale » presso l'Istituto universitario navale di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Istituto universitario navale di Napoli, è vacante la cattedra di « diritto commerciale », cui l'Istituto medesimo intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'Istituto entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(300)

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

#### Sclassificazioni ed alienazioni di suolo tratturale in comune di Paglieta

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 2219/674, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ai signori Giovannangelo Margherita, nata il 12 ottobre 1907 in Torino di Sangro e Di Matteo Nicola, nato in Paglieta il 5 gennaio 1913, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atesa, estese complessivamente mq. 3737, riportate in catasto alle particelle numeri 231 parte e 108-g del foglio di mappa n. 26, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 276 e 275.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 8357/1653, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione al sig. Di Lallo Vincenzo, nato in Paglieta il 4 aprile 1874, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino e Atesa, estesa mq. 3700, riportata in catasto alla particella n. 319-c del foglio di mappa n. 17, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 139.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 8356/1652, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione al sig. Di Matteo Nicola, nato in Paglieta il 17 maggio 1903, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino e Atesa, estesa mq. 290, riportata in catasto alla particella n. 140 parte del foglio di mappa n. 22, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 211.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 8367/1664, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione al sig. Di Matteo Carlo, nato in Paglieta il 3 dicembre 1895, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino e Atesa.

sa, estesa mq. 12.890, riportata in catasto alla particella n. 46-b del foglio di mappa n. 22, nonché nella planimetria tratturale con il n. 164.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 8366/1663, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione alla signora Tretta Anna Maria, nata in Paglieta il 25 marzo 1909, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino e Atesa, estese complessivamente mq. 13.670, riportate in catasto alle particelle numeri 2 parte, 2 parte e 1-b del foglio di mappa n. 16, nonché nella planimetria tratturale con i numeri 57, 59, 58-b.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 8364/1661, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ai signori Di Lallo Eldo-Concezio, nato in Paglieta l'8 aprile 1911; Di Lallo Nicola, nato in Paglieta il 30 agosto 1918; Di Lallo Giuseppe, nato in Paglieta il 7 gennaio 1925 e di Lallo Antonio, nato in Paglieta il 5 dicembre 1920, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino e Atesa, estese complessivamente mq. 7960, riportate in catasto alle particelle numeri 220 parte, 221 parte, 189-f e 65-e del foglio di mappa n. 17, nonché nella planimetria tratturale con i numeri 118, 107 e 93.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 8363/1660, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ai signori Arielli Nicola, nato in Paglieta il 25 agosto 1897 ed Arielli Filippo, nato in Paglieta il 1° gennaio 1928, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino e Atesa, estese complessivamente mq. 2780, riportate in catasto alle particelle numeri 5 parte e 108-d del foglio di mappa n. 26, nonché nella planimetria tratturale con i numeri 242 e 241.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 26803/3715, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione al sig. Di Matteo Innocenzo, nato in Paglieta il 27 novembre 1890, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino e Atesa, estese complessivamente mq. 8680, riportate in catasto alle particelle numeri 82 parte, 83 parte, 346-d e 348-a del foglio di mappa n. 23, nonché nella planimetria tratturale con i numeri 189 e 188.

(186)

Con decreto Ministeriale in data 5 maggio 1959, numero 26930/4310, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Matteo Anna, nata in Paglieta il 1° gennaio 1924, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atesa, estese complessivamente mq. 3360 riportate in catasto alle particelle numeri 243 parte, 244 parte e 248-e del foglio di mappa n. 23 nonché nella planimetria tratturale con i numeri 204 e 203.

Con decreto Ministeriale in data 1° giugno 1959, numero 26822/3695, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Di Matteo Sebastiano, nato in Paglieta il 23 gennaio 1891, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atesa, estesa mq. 14 riportata in catasto alla particella n. 30 del foglio di mappa n. 26 nonché nella planimetria tratturale con il n. 238.

Con decreto Ministeriale in data 17 giugno 1959, numero 26836/3536, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a De Luca Domenico fu Nicola, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino e Atesa, estese complessivamente mq. 9660 riportate in catasto alla particella n. 348-i, del foglio di mappa n. 23 ed alle particelle numeri 260 parte e 261 parte, del foglio di mappa n. 22, nonché nella planimetria tratturale con i numeri 228 e 229.

Con decreto Ministeriale in data 17 giugno 1959, numero 96835/3535, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Di Lallo Eldo-Concezio, Nicola, Giuseppe ed Antonio fu Casimiro, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atesa, estese complessivamente mq. 4280 riportate in catasto alle particelle numeri 316-h, 189-a e 204 parte, del foglio di mappa n. 17, nonché nella planimetria tratturale con i numeri 102 e 113.

Con decreto Ministeriale in data 11 agosto 1959, n. 25688/4036, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, ai signori Di Matteo Nicola, nato in Paglieta il 5 agosto 1879, Di Matteo Nicola, nato in Paglieta il 7 gennaio 1933, Di Matteo Letizia, nata in Paglieta il 13 settembre 1934 e Di Matteo Maria-Laura, nata in Paglieta il 10 dicembre 1937, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atesa, estese complessivamente mq. 5840 riportate in catasto alle particelle numeri 94 parte, 92 parte e 108-a del foglio di mappa n. 26, nonché nella planimetria tratturale con i numeri 271 e 272.

(219)

#### Sclassificazioni ed alienazioni di suolo tratturale in comune di Atesa

Con decreto Ministeriale in data 5 maggio 1959, numero 26929/4311, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tano Giuseppe, nato in Atesa il 5 aprile 1890, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atesa, estesa mq. 640 riportata in catasto alla particella n. 64 del foglio di mappa n. 23, nonché della planimetria tratturale con il n. 433.

Con decreto Ministeriale in data 5 maggio 1959, numero 26927/4313, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Stefano Domenico, nato in Atesa il 24 luglio 1904 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atesa, estese mq. 14.600 riportate in catasto alle particelle numeri 4 e 6 del foglio di mappa n. 26, e nella planimetria tratturale con i numeri 472 e 486.

Con decreto Ministeriale in data 5 maggio 1959, numero 26931/4309, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Marcucci Regina, nata in Atesa il 15 ottobre 1929, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atesa, estese complessivamente mq. 1750 riportate in catasto alle particelle numeri 28 parte e 3 del foglio di mappa n. 26 nonché nella planimetria tratturale con i numeri 469 e 466.

(235)

Con decreto Ministeriale in data 1° luglio 1959, n. 10507/1836, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ad Alberigo Giuseppe, nato in Atesa il 12 luglio 1894 della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino e Atesa, estesa mq. 1070 riportata in catasto alla particella n. 1-d del foglio di mappa n. 22, nonché nella planimetria tratturale con il n. 361.

Con decreto Ministeriale in data 13 agosto 1959, n. 2867/635, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Basciano Martino, nato in Atesa l'11 novembre 1935, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino e Atesa, estese complessivamente mq. 3255 riportate in catasto alle particelle numeri 10-b parte, 6-b e 7-p del foglio di mappa n. 23, nonché nella planimetria tratturale con i numeri 425-f, 425-b, 424-b.

Con decreto Ministeriale in data 9 novembre 1959, numero 21540/3604, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, ai signori Fantasia Vincenzo, nato in Atessa il 23 marzo 1915 e Iacobitti Nicola, nato in Atessa l'8 marzo 1934, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 2600 riportate in catasto alle particelle numeri 180-a n., 180-ar e 180-b b del foglio di mappa n. 17 ed alle particelle numeri 14 parte, 21 parte e 28 parte, del foglio di mappa n. 32, nonché nella planimetria tratturale con i numeri 403, 402, 411, 424 e 425.

(220)

#### Sclassificazioni ed alienazioni di suolo tratturale nei comuni di Casalbordino ed Atessa

Con decreto Ministeriale in data 5 maggio 1959, n. 26935/4305, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Marcucci Giuseppe, nato in Atessa il 1° novembre 1899, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 3.980 riportate in catasto alla particella n. 143 parte del foglio di mappa n. 46 del comune di Casalbordino ed alla particella n. 92/b del foglio di mappa n. 26 del comune di Atessa, nonché nella planimetria tratturale con i numeri 467 e 468.

Con decreto Ministeriale in data 5 maggio 1959, n. 26924/4316, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Marcucci Maria, nata in Atessa il 29 marzo 1918 e Marcucci Filomena, nata in Atessa il 29 agosto 1929, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino e Atessa, estese complessivamente mq. 11027 riportate in catasto alla particella n. 144 parte del foglio di mappa n. 46 del comune di Casalbordino ed alle particelle numeri 11 parte, 92/c, 104/f - 2/b - 121/a del foglio di mappa n. 26 del comune di Atessa, nonché nella planimetria tratturale con i numeri 474, 459, 473 e 460.

Con decreto Ministeriale in data 1° giugno 1959, n. 21936/4304, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Marcucci Luigi, nato in Atessa il 28 maggio 1889, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 1140 riportate in catasto alla particella n. 145 parte del foglio di mappa n. 46 del comune di Casalbordino ed alla particella n. 92/d del foglio di mappa n. 26 del comune di Atessa, nonché nella planimetria tratturale con i numeri 475 e 476.

Con decreto Ministeriale in data 21 luglio 1959, n. 11762/2065, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Staniscia Amedeo nato in Casalbordino il 2 febbraio 1918, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino e Atessa, estese complessivamente mq. 1.310 riportate in catasto alle particelle numeri 168/d parte, 193/c e 164/b parte del foglio di mappa n. 45 del comune di Casalbordino ed alle particelle numeri 3/p e 3/s del foglio di mappa n. 23 del comune di Atessa, nonché nella planimetria tratturale con i numeri 413/c, 403/b, 402/b e 412/c.

Con decreto Ministeriale in data 23 giugno 1959, n. 8353/1649, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Cinosi Danilo, nato in Villalfonsina il 22 giugno 1928 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 9.040 riportate in catasto alle particelle numeri 198 parte e 205 parte del foglio di mappa n. 45 del comune di Casalbordino, ed alle particelle numeri 63 e 4/a del foglio di mappa n. 23 del comune di Atessa, nonché nella planimetria tratturale con i numeri 422, 420, 421 e 426.

(246)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale cooperativa della Vernaccia », con sede in Oristano (Cagliari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 gennaio 1960, i poteri conferiti al dott. Francesco Labate commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale cooperativa della Vernaccia », con sede in Oristano (Cagliari), sono stati prorogati dal 27 gennaio al 30 giugno 1960.

(227)

### Scioglimento di ottantotto Società cooperative di varie Province

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 gennaio 1960, le seguenti Società cooperative sono sciolte ad ogni effetto di legge, senza nomina di liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

- 1) Società cooperativa edilizia « A. Grandi », con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), costituita con atto in data 11 giugno 1950 per notaio dott. Nicola Trerotoli;
- 2) Società cooperativa di pesca « Pescivendoli », con sede in Bari, costituita con atto in data 9 giugno 1954 per notaio dott. Romano Fedele;
- 3) Società cooperativa agricola « A.C.L.I. Fantuzza », con sede in Fantuzza di Castelguelfo (Bologna), costituita con atto in data 17 marzo 1952 per notaio dott. Giuseppe Ronca;
- 4) Società cooperativa edilizia « La Rinascente », con sede in Castelgoffredo (Mantova), costituita con atto in data 3 novembre 1949 per notaio dott. Evandro Caravaggio;
- 5) Società cooperativa di consumo « Combattenti e reduci », con sede in Calvello (Potenza), costituita con atto in data 22 gennaio 1948 per notaio dott. Michele Scardaccione;
- 6) Società cooperativa di consumo « Casa dei lavoratori », con sede in Rimini (Forlì) costituita con atto in data 8 aprile 1952 per notaio dott. Vincenzo Compatangelo;
- 7) Società cooperativa di lavoro « I.P.E. - Italiana Profughi Estero », con sede in Napoli, costituita con atto in data 16 gennaio 1946 per notaio dott. Fulvio Maddalena;
- 8) Società cooperativa di lavoro « Lavoratori dello spettacolo - Alessandria », con sede in Alessandria, costituita con atto in data 21 maggio 1957 per notaio dott. Manfredo Brezzi;
- 9) Società cooperativa di consumo « Cristoforo Colombo », con sede in Bari, costituita con atto in data 24 gennaio 1946 per notaio dott. Artidoro Carlone;
- 10) Società cooperativa edilizia « Luigi Santarella », con sede in Giovinazzo (Bari), costituita con atto in data 11 settembre 1945 per notaio dott. Antonio Nobile Severo Vernice;
- 11) Società cooperativa edilizia « Nuova Italia », con sede in Giovinazzo (Bari), costituita con atto in data 20 settembre 1946 per notaio dott. Antonio Nobile Severo Vernice;
- 12) Società cooperativa di lavoro « L'Arte Muraria », con sede in Gioia del Colle (Bari), costituita con atto in data 13 dicembre 1910;
- 13) Società cooperativa di lavoro « La Stradale », con sede in Castellana (Bari), costituita con atto in data 13 novembre 1947 per notaio dott. Meo Giacomo;
- 14) Società cooperativa di lavoro « Lavorazione del Legno », con sede in Gioia del Colle (Bari), costituita con atto in data 20 settembre 1945 per notaio dott. Domenico Mastroviti;
- 15) Società cooperativa di lavoro « Antonio Gramsci tra operai muratori ed affini », con sede in Sammichele (Bari), costituita con atto in data 21 gennaio 1948 per notaio dottor Giovanni Sagges;
- 16) Società cooperativa di lavoro « Reduci dalla prigionia », con sede in Altamura (Bari), costituita con atto in data 19 agosto 1946 per notaio dott. Patella Francesco;
- 17) Società cooperativa di lavoro « Operai edili », con sede in Giovinazzo (Bari), costituita con atto in data 23 settembre 1945 per notaio dott. Nicola Domenico Di Mauro;
- 18) Società cooperativa mista « Giuseppe Fanin », con sede in Gioia del Colle (Bari), costituita con atto in data 18 dicembre 1949 per notaio dott. Giovanni Sagges;
- 19) Società cooperativa mista « La Socialista », con sede in Altamura (Bari), costituita con atto in data 15 novembre 1946 per notaio dott. Patella Francesco;

- 20) Società cooperativa di trasporto « Operai S. Giulia », con sede in Bonate Sotto (Bergamo), costituita con atto in data 14 marzo 1954 per notaio dott. Pietro Nosari;
- 21) Società cooperativa agricola « Agraria del comune di Petacciato », con sede in Petacciato (Campobasso), costituita con atto in data 28 novembre 1946 per notaio dott. Giuseppe D'Ettore;
- 22) Società cooperativa edilizia « Il Nido », con sede in Maddaloni (Caserta), costituita con atto in data 21 luglio 1954 per notaio dott. Antonio Jadevaia;
- 23) Società cooperativa di pesca « Leosergallo », con sede in Frignano (Caserta), costituita con atto in data 24 maggio 1955 per notaio dott. Conte Guglielmo;
- 24) Società cooperativa edilizia « Domus Aurea », con sede in Cosenza, costituita con atto in data 11 aprile 1953 per notaio dott. Luigi Goffredo;
- 25) Società cooperativa edilizia « Parisina », con sede in Ferrara, costituita con atto in data 7 ottobre 1954 per notaio dott. Nino Bertelli;
- 26) Società cooperativa di lavoro « La Sabbioncellese », con sede in Sabbioncello San Vittore (Ferrara), costituita con atto in data 22 febbraio 1957 per notaio dott. Luigi Barbaro;
- 27) Società cooperativa di consumo « Operai Sammartinese », con sede in Santa Margherita Ligure (Genova), costituita con atto in data 11 agosto 1945, per notaio dottor Gio Batta Costa;
- 28) Società cooperativa edilizia « Case Man Blooming », con sede in Genova, costituita con atto in data 23 novembre 1955 per notaio dott. Giovanni Porcile;
- 29) Società cooperativa edilizia « Speranza », con sede in Arenzano (Genova), costituita con atto in data 28 febbraio 1954 per notaio dott. Antonio Ribezzi;
- 30) Società cooperativa edilizia « Ele - Lac », con sede in Genova, costituita con atto in data 7 febbraio 1953 per notaio dott. Giovanni Porcile;
- 31) Società cooperativa edilizia « Oscar », con sede in Genova, costituita con atto in data 30 marzo 1955 per notaio dott. Giovanni Porcile;
- 32) Società cooperativa edilizia « Rensen », con sede in Arenzano (Genova), costituita con atto in data 15 novembre 1953 per notaio dott. Antonio Ribezzi;
- 33) Società cooperativa mista « Agricola e consumo San Lorenzo di Roccatagliata », con sede in Neirone (Genova), costituita con atto in data 13 giugno 1946 per notaio dottor Agostino Dondero;
- 34) Società cooperativa di lavoro « C.E.O. », con sede in Chiavari (Genova), costituita con atto in data 6 agosto 1945 per notaio dott. Andrea Descalzo;
- 35) Società cooperativa di lavoro « Cichero », con sede in Genova, costituita con atto in data 23 marzo 1956 per notaio dott. Cesare Ghigliotti;
- 36) Società cooperativa di trasporto « S.C.A.T.A. - Auto-trasporti Tabacchi e affini », con sede in Genova, costituita con atto in data 22 gennaio 1958 per notaio dott. Carlo Musante;
- 37) Società cooperativa agricola « La piccola proprietà contadina », con sede in Cisterna (Latina), costituita con atto in data 22 settembre 1948 per notaio dott. Carmelo Russo;
- 38) Società cooperativa edilizia « Italia », con sede in Terracina (Latina), costituita con atto in data 15 aprile 1957 per notaio dott. Mario Scognamiglio;
- 39) Società cooperativa edilizia edificatrice « Parva sed apta », con sede in Milano, costituita con atto in data 12 febbraio 1954, per notaio dott. Raffaele Meneghini;
- 40) Società cooperativa agricola « San Marco », con sede in Carpi (Modena), costituita con atto in data 10 ottobre 1956 per notaio dott. Ennio Giannotti;
- 41) Società cooperativa edilizia « J. Barozzi », con sede in Vignola (Modena), costituita con atto in data 9 maggio 1957 per notaio dott. Otello Rossi;
- 42) Società cooperativa di lavoro « Tessile », con sede in San Felice sul Panaro (Modena), costituita con atto in data 15 giugno 1952 per notaio dott. Francesco Borellini;
- 43) Società cooperativa edilizia « Domus mea », con sede in Napoli, costituita con atto in data 14 gennaio 1954 per notaio dott. Roberto Chiari;
- 44) Società cooperativa edilizia « G. Martucci », con sede in Napoli, costituita con atto in data 30 novembre 1955 per notaio dott. Mario de Falco Giannone;
- 45) Società cooperativa edilizia « Domus Socialis », con sede in Napoli, costituita con atto in data 1° marzo 1956 per notaio dott. Scivleco Romolo;
- 46) Società cooperativa di pesca « Il pescatore d'Ischia », con sede in Ischia (Napoli), costituita con atto in data 15 gennaio 1950 per notaio dott. Maddalena Ferdinando;
- 47) Società cooperativa edilizia « Fiamme gialle », con sede in Perugia, costituita con atto in data 10 dicembre 1949 per notaio dott. Tei Francesco;
- 48) Società cooperativa edilizia « La Forlini », con sede in Pescara, costituita con atto in data 10 novembre 1957 per notaio dott. Raffaele Severini;
- 49) Società cooperativa di lavoro « Fra terrazzieri e affini », con sede in Gello di San Giuliano Terme, (Pisa), costituita con atto in data 8 ottobre 1949 per notaio dott. Pietro Antoni;
- 50) Società cooperativa edilizia « A.L.I. - Aria Luce Igiene », con sede in Pistoia, costituita con atto in data 16 giugno 1954 per notaio dott. Renzo Chiostrini;
- 51) Società cooperativa edilizia « Niccolò Forteguerra », con sede in Pistoia, costituita con atto in data 20 aprile 1954 per notaio dott. Gualtiero Cappellini;
- 52) Società cooperativa agricola « Coltivatori diretti », con sede in Mandela (Roma), costituita con atto in data 26 ottobre 1946 per notaio dott. Giovanni Marini;
- 53) Società cooperativa agricola « Cerere Mediterranea », con sede in Roma, costituita con atto in data 11 ottobre 1956 per notaio dott. Pietro Pomar;
- 54) Società cooperativa agricola « Veneziana », con sede in Maccarese (Roma), costituita con atto in data 20 gennaio 1955 per notaio dott. Alfredo De Martino;
- 55) Società cooperativa agricola « Primavera », con sede in Maccarese (Roma), costituita con atto in data 22 gennaio 1955, per notaio dott. Alfredo De Martino;
- 56) Società cooperativa edilizia « Gaviota », con sede in Roma, costituita con atto in data 29 dicembre 1954 per notaio dott. Vincenzo Pompili;
- 57) Società cooperativa edilizia « Domus Cristiana », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 novembre 1951 per notaio dott. Pietro D'Angelo;
- 58) Società cooperativa edilizia « Domus Militis », con sede in Roma, costituita con atto in data 25 gennaio 1954 per notaio dott. Italo Gazzilli;
- 59) Società cooperativa edilizia « Enadistil », con sede in Roma, costituita con atto in data 23 aprile 1948 per notaio dott. Angelo Angotti;
- 60) Società cooperativa mista « Unione Nazionale Patrioti Filippo », con sede in Roma, costituita con atto in data 12 luglio 1946 per notaio dott. Vincenzo Butera;
- 61) Società cooperativa di lavoro costruzioni « La Rinascenza », con sede in Roma, costituita con atto in data 22 aprile 1948 per notaio dott. Vincenzo Butera;
- 62) Società cooperativa di lavoro « Ricostruire lavorando », con sede in Roma, costituita con atto in data 12 giugno 1946 per notaio dott. Olinto De Vita;
- 63) Società cooperativa di lavoro « Cinque gennaio », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 gennaio 1950, per notaio dott. Dragonetti Emanuele;
- 64) Società cooperativa edilizia « L'unificata (già A.P.E.) », con sede in Roma, costituita con atto in data 2 aprile 1949 per notaio dott. Arcuri Ignazio;
- 65) Società cooperativa di lavoro « OR.TE.L.I.A.S. » Organizzazioni Teatrali Liriche Associate », con sede in Roma, costituita con atto in data 27 luglio 1948 per notaio dottor Giuseppe Intersimone;
- 66) Società cooperativa di lavoro « Unione arte navale », con sede in Roma, costituita con atto in data 25 marzo 1945 per notaio dott. Cestio Imperi;
- 67) Società cooperativa di lavoro « Operai esperti mediatori campo boario e mattatoio », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 luglio 1947 per notaio dott. Vincenzo Butera;
- 68) Società cooperativa pesca « Esercenti Pesca e Affini - Madonna dell'Immacolata », con sede in Scario (Salerno), costituita con atto in data 26 aprile 1957 per notaio dottor Festa Carlo Alberto;
- 69) Società cooperativa agricola « Produttori dell'Agricoltura e della pastorizia », con sede in Torralba (Sassari), costituita con atto in data 7 gennaio 1947 per notaio dottor Arcadio Bagella;
- 70) Società cooperativa agricola « Cantina sociale cooperativa », con sede in Alghero (Sassari), costituita con atto in data 16 dicembre 1951, per notaio dott. Arnaldo Manca;
- 71) Società cooperativa edilizia « Dipendenti Istituti ospedallieri di Santa Corona », con sede in Pietra Ligure (Savona),

costituita con atto in data 17 maggio 1954 per notaio dottor Pietro Sibelli;

72) Società cooperativa edile statale « Alassina », con sede in Alassio (Savona), costituita con atto in data 27 giugno 1956 per notaio dott. Pietro Sibelli;

73) Società cooperativa edilizia « La Previdenza », con sede in Siena, costituita con atto in data 14 novembre 1949 per notaio dott. Arduino Grillo;

74) Società cooperativa edilizia « Giacomo Leopardi », con sede in Taranto, costituita con atto in data 7 dicembre 1957 per notaio dott. Francesco Cascio;

75) Società cooperativa edilizia « Michelangelo », con sede in Taranto, costituita con atto in data 10 settembre 1957 per notaio dott. Francesco Cascio;

76) Società cooperativa edilizia « Mare », con sede in Taranto, costituita con atto in data 17 agosto 1954 per notaio dott. Domenico Mazzilli;

77) Società cooperativa mista « Giuseppe Verdi », con sede in Fragagnano (Taranto), costituita con atto in data 4 gennaio 1957 per notaio dott. Girolamo Bonfrate;

78) Società cooperativa di lavoro « La Democratica », con sede in Roccaforzata (Taranto) costituita con atto in data 20 settembre 1955 per notaio dott. Antonino Vitale;

79) Società cooperativa di lavoro « Lavoratori riuniti », con sede in Massafra (Taranto), costituita con atto in data 29 febbraio 1944 per notaio dott. Buttiglicone Luigi;

80) Società cooperativa di consumo e produzione « Del popolo », con sede in Statte (Taranto), costituita con atto in data 21 giugno 1945 per notaio dott. Domenico Mazzilli;

81) Società cooperativa agricola « Terre incolte », con sede in Cavarzere (Venezia), costituita con atto in data 17 dicembre 1946 per notaio dott. Virgilio Ortelli;

82) Società cooperativa di lavoro « Sterratori Edili - Dragò », con sede in Jesolo (Venezia), costituita con atto in data 16 novembre 1955 per notaio dott. Carlo De Franceschi;

83) Società cooperativa di lavoro « Edile Piave nuovo », con sede in Jesolo (Venezia), costituita con atto in data 19 dicembre 1949 per notaio dott. Icilio Lorenzini;

84) Società cooperativa di lavoro « Braccianti e Sterratori », con sede in Rottanova di Cavarzere (Venezia), costituita con atto in data 20 ottobre 1947 per notaio dott. Virgilio Ortelli;

85) Società cooperativa di lavoro « Officina meccanica », con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), costituita con atto in data 13 giugno 1945 per notaio dott. Giuseppe Todescan;

86) Società cooperativa agricola « Alleanza cooperative agricole maremmane », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita con atto in data 2 gennaio 1949 per notaio dott. Scoccechia Orazio;

87) Società cooperativa edilizia « Santi Martiri Quirino e Candido », con sede in Montalto di Castro (Viterbo), costituita con atto in data 11 novembre 1955 per notaio dottor Mario De Facendis;

88) Società cooperativa edilizia « Vicus », con sede in Rocciiglione (Viterbo), costituita con atto in data 12 dicembre 1954, per notaio dott. Ottorino Ballarati.

(271)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

### Corso dei cambi del 22 gennaio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA . . . . .	621,10	621,15	621,20	621,22	621,07	621,15	621,30	621,15	621,20	621,20
\$ Can. . . . .	651,90	650,75	651,25	651,50	651,40	651,82	651,375	651,90	651,875	652 —
Fr. Sv. . . . .	143,58	143,63	143,67	143,675	143,60	143,57	143,65	143,60	143,57	143,65
Kr. D. . . . .	89,85	89,95	90 —	89,98	89,89	89,85	89,99	89,85	89,88	89,85
Kr. N. . . . .	86,83	86,90	86,95	86,94	87 —	86,85	86,96	86,80	86,83	86,85
Kr. Sv. . . . .	119,90	119,91	119,92	119,93	119,95	119,88	119,9275	119,90	119,89	119,90
Fol. . . . .	164,59	164,62	164,65	164,65	164,60	164,60	164,66	164,60	164,61	164,60
Fr. B. . . . .	12,44	12,45	12,4525	12,4575	12,45125	12,45	12,46	12,43	12,45	12,45
Fr. Fr. . . . .	126,55	126,58	126,59	126,595	126,57	126,55	126,61	126,55	126,56	126,55
Lst. . . . .	1738,25	1741 —	1741,40	1741,20	1741,50	1738,30	1741,50	1738,25	1738,30	1741 —
Dm. occ. . . . .	148,94	148,94	148,97	148,97	148,95	148,95	148,98	148,94	148,96	148,97
Scell. Austr. . . . .	23,89	23,90	23,895	23,90	23,85	23,90	23,90625	23,90	23,89	23,895

### Media dei titoli del 22 gennaio 1960

Rendita 3,50 % 1906 . . . . .	72,725	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960) . . . . .	100,725
Id. 3,50 % 1902 . . . . .	71,60	Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) . . . . .	100,675
Id. 5 % 1935 . . . . .	105,10	Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) . . . . .	100,70
Redimibile 3,50 % 1934 . . . . .	95,10	Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) . . . . .	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione) . . . . .	84,85	Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) . . . . .	100,625
Id. 5 % (Ricostruzione) . . . . .	99,325	Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) . . . . .	100,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria) . . . . .	96,35	Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) . . . . .	100,80
Id. 5 % 1936 . . . . .	99,85	Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) . . . . .	100,70
Id. 5 % (Città di Trieste) . . . . .	96,425	B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) . . . . .	100,75
Id. 5 % (Beni Esteri) . . . . .	96,225		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZUBBA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

#### Cambi medi del 22 gennaio 1960

1 Dollaro-USA . . . . .	621,262	1 Fiorino olandese . . . . .	164,655
1 Dollaro canadese . . . . .	651,437	1 Franco belga . . . . .	12,459
1 Franco svizzero . . . . .	143,647	1 Franco nuovo (N.F.) . . . . .	126,602
1 Corona danese . . . . .	89,985	1 Lira sterlina . . . . .	1741,35
1 Corona norvegese . . . . .	86,95	1 Marco germanico . . . . .	148,975
1 Corona svedese . . . . .	119,925	1 Scellino austriaco . . . . .	23,903

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL TESORO

**Graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 22 stesso mese, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 108, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di dieci posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo successivo, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 87, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate e la relazione approntata dalla Commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la Borsa valori di Roma:

1. Paolillo dott. Eduardo . . . . .	punti 89 — su 100
2. Curatolo avv. Carlo . . . . .	51,75 »
3. Pilella dott. Gianfranco . . . . .	51 — »
4. Vassallo dott. Roberto . . . . .	47 — »
5. Sacerdoti dott. Carlo, rappresentante alle grida dal 25 gennaio 1945 . . . . .	45,50 »
6. Operti dott. Ettore, rappresentante alle grida dal 6 febbraio 1947 . . . . .	45,50 »
7. Coen dott. Vittorio . . . . .	42,50 »
8. Paolillo ing. Andrea . . . . .	41,25 »
9. Diez rag. Rainero . . . . .	40,50 »
10. Marcucci rag. Marco Tullio . . . . .	40,25 »
11. Naviglio dott. Luigi Eros . . . . .	38,75 »
12. Lapis rag. Adolfo . . . . .	38 — »
13. Martone Arduino . . . . .	37,75 »
14. Frati Corrado . . . . .	36,25 »
15. Ceccarini Giorgio . . . . .	34,25 »
16. Verdesi dott. Franco . . . . .	33,25 »
17. Palombelli dott. Franco, rappresen- tante alle grida dal 20 dicem- bre 1955 . . . . .	25,75 »
18. Lais dott. Riccardo, rappresentante alle grida dall'8 maggio 1956 . . . . .	25,75 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 dicembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1960  
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 338. — GRIMALDI

(285)

PETTINARI UMBERTO, direttore

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 5 marzo 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento della prova scritta e di quelle pratiche del concorso medesimo;

Decreta:

La prova scritta del concorso per esami a quattro posti di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 26 novembre 1958, nelle premesse citate, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nel giorno 24 febbraio 1960, alle ore 8,30 e le prove pratiche del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso l'Istituto di chimica dell'Università - Città Universitaria, nei giorni 25, 26, 27, 29 febbraio, 1° e 2 marzo 1960, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1960

p. Il Ministro: GATTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1960

Registro n. 1, foglio n. 101

(302)

## PREFETTURA DI COSENZA

**Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visti i propri decreti n. 30336/1 del 3 luglio 1959 e n. 57659 del 27 novembre 1959, con i quali venivano assegnate le sedi ai candidati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1957;

Considerato che, a seguito di rinuncia, sono rimaste vacanti le sedi di Rota Greca e Cervicati;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alle assegnazioni delle suddette condotte mediche secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze a suo tempo indicate;

Visti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori ed assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

- 1) Del Vecchio Giorgio: Cervicati;
- 2) Ricci Vincenzo: Rota Greca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia e, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 7 gennaio 1960

Il prefetto: MACCIOTTA

(266)